UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE, PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

PROT. n. 49452/22
DEL 29.10.2013

Apprendistato di alta formazione e ricerca

(art.5 D.Lgs.14 settembre 2011, n.167 Testo Unico dell'Apprendistato)

Protocollo d'Intesa per la sperimentazione dei dottorati di ricerca in esercizio di apprendistato di alta formazione

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE, PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Addì 29 ottobre 2013

Presso la sede dell'Assessorato Regionale del Lavoro in via XVIII febbraio, n.1 in Cagliari

TRA

Regione Sardegna Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale rappresentato dal dr. Mariano Contu, che agisce in quest'atto nella sua veste di Assessore regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

E

L'Università degli Studi di Cagliari, con sede legale in Cagliari, via Università, n.40 nella persona del prof. Giovanni Melis che agisce in quest'atto nella sua qualità di Rettore

E

L'Università degli Studi di Sassari, con sede legale in Sassari, p.zza Università, n.21 nella persona del prof. Giorgio Garau, che agisce in quest'atto nella sua qualità di delegato del Rettore, prof. Attilio Mastino

Di seguito denominate **PARTI**

PREMESSO CHE

- l'art.5, primo comma, D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, Testo Unico dell'Apprendistato (d'ora in poi T.U.A.), prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, inclusi i dottorati di ricerca ovvero per attività di ricerca;
- l'art.5, secondo comma, T.U.A. rimette la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università e le altre istituzioni formative e di ricerca;
- con Decreto 8 febbraio 2013, n. 45, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha regolamentato le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e definito i criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- il MIUR ha predisposto le Linee guida per l'avvio dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 2013/2014 (di seguito Linee guida);
- l'Università degli Studi di Cagliari ha emanato il Regolamento d'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca con D.R. n. 946 del 5.07.2013, successivamente modificato con D.R. n. 1068 del 29.07.2013;
- l'Università degli Studi di Sassari ha emanato il Regolamento d'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca con D.R. n.2415 del 26.09.2013;
- in data 11 dicembre 2012 la Regione Sardegna ha sottoscritto con le Parti sociali, le Università di Cagliari e Sassari l'Accordo quadro (di seguito in breve **Accordo)** per l'apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art.5, secondo comma, T.U.A., il quale Accordo definisce gli indirizzi per l'avvio in Sardegna di una fase di sperimentazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, previa individuazione,d'intesa con le Istituzioni Universitarie e il sistema delle imprese, dei titoli di studio sui quali indirizzare la stessa sperimentazione;

- l'Università di Cagliari, l'Università di Sassari e la Regione Sardegna hanno individuato in via prioritaria, tra i diversi titoli di studio conseguibili ai sensi del citato art. 5 del T.U.A., i dottorati di ricerca quale primo ambito di sperimentazione dell'apprendistato di alta formazione;
- al fine di avviare, già a partire dall'anno accademico 2013-2014, la sperimentazione dei dottorati di ricerca in esercizio di apprendistato, si rende necessario definire in via preliminare, secondo quanto previsto nell'Accordo, durata, articolazione formativa e modalità di erogazione della formazione;
- l'intervento in materia di apprendistato per l'alta formazione, come indicato nell'Accordo, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Sardegna intende dare concretezza all'inserimento di giovani qualificati e con titoli di studio elevati nel tessuto produttivo isolano in modo da favorire l'accrescimento delle potenzialità di crescita e sviluppo e quindi di competitività;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Oggetto ed ambito di applicazione

Con la presente intesa le Parti promuovono in Sardegna l'avvio della sperimentazione di percorsi di apprendistato di alta formazione finalizzati all'acquisizione del titolo di dottore di ricerca (di seguito "dottorato/i in apprendistato"), ai sensi dell'art.5, secondo comma del T.U.A. e di quanto previsto nell'Accordo. Tale sperimentazione intende sostenere la specializzazione finalizzata all'occupabilità e alla crescita professionale dei giovani apprendisti/dottorandi; promuovere la circolazione di saperi e di esperienze tra Università, centri di ricerca, esperti specialistici e mondo imprenditoriale; promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito dei processi di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico.

Il dottorato in apprendistato si realizza attraverso l'organizzazione di un percorso individuale di formazione e ricerca specifico ed innovativo, progettato "ad hoc"

dall'Università in collaborazione con una o più imprese; tale percorso deve essere strutturato creando una stretta integrazione della formazione accademica con i percorsi di apprendimento di competenze tecnico-professionali in ambito aziendale.L'Università, che rilascia il titolo di dottore di ricerca, cura il presidio scientifico del percorso di formazione formale dell'apprendista, sia in ambito universitario che all'interno dell'impresa.

L'attività di ricerca correlata al dottorato in apprendistato è finalizzata ad implementare azioni di sviluppo e di innovazione dei processi produttivi con lo scopo di generare cambiamenti migliorativi fruibili dall'intera realtà socio-economica regionale e dalla comunità scientifica.

Eventuali ipotesi di ricadute brevettuali ed economiche dell'attività di ricerca collegata al dottorato, ivi compresi eventuali vincoli di riservatezza nella divulgazione dei risultati, saranno oggetto di specifici accordi tra Università ed imprese.

2. Soggetti destinatari

Possono avere accesso al dottorato in apprendistato i soggetti di età non superiore ai ventinove anni già in possesso del diploma di laurea magistrale ex D.M. 270/2004, di laurea specialistica ex D.M. 509/1999, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente o di titolo straniero idoneo.

L'impresa che effettua l'assunzione con contratto di apprendistato deve avere almeno una sede operativa nella Regione sarda.

3. Modalità di attivazione del percorso di apprendistato

L'Università individua i corsi di dottorato di ricerca da accreditare ai sensi del D.M. n.45/2013 e, in tale ambito, i posti coperti da contratti di apprendistato, da intendersi "in sovrannumero" rispetto al requisito minimo di borse di studio che deve essere garantito per ciascun corso ai fini dell'accreditamento.

Nell'ambito delle prove selettive previste per l'accesso ai corsi, i candidati che al momento

della presentazione della domanda abbiano fatto esplicita richiesta per il dottorato in apprendistato potranno sostenere un colloquio in seduta pubblica (motivazionale e sulle tematiche sulle quali si incentrerà il dottorato in apprendistato) con le imprese che abbiano formalmente manifestato l'interesse all'attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione.

L'impresa potrà assumere con contratto di apprendistato uno dei candidati risultati idonei al concorso di ammissione al singolo corso di dottorato, indipendentemente dalla posizione occupata in graduatoria, che abbia ottenuto la valutazione migliore da parte dell'impresa, purché di età non superiore ai 29 anni. al momento dell'assunzione.

Prima dell'assunzione del dottorando, Università e impresa sottoscrivono i reciproci impegni mediante apposita convenzione che deve necessariamente riportare le informazioni relative sia al corso di dottorato cui si riferisce la sperimentazione, sia allo specifico "percorso formativo e di ricerca" in esercizio di apprendistato finalizzato al conseguimento del titolo.

4. Durata, articolazione e modalità di erogazione della formazione

La durata dell'apprendistato di alta formazione finalizzato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca è di norma pari a quella dei corsi di dottorato.

La durata dell'apprendistato deve risultare formalmente dal Piano Formativo Individuale di cui al successivo art.5 ed è stabilita dalle Università d'intesa con le imprese interessate.

L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione sono definite nei percorsi formativi e di ricerca "ad hoc" condivisi tra Università ed imprese.

I percorsi accademici ed aziendali sono strutturati nelle seguenti attività, le quali devono essere pianificate per l'intera durata del contratto di apprendistato:

a) formazione prevista nell'ambito delle attività ordinamentali la cui durata ed articolazione sono disciplinate dai regolamenti d'Ateneo;
b) formazione specialistica addizionale finalizzata all'acquisizione di competenze necessarie alla realizzazione dell'attività di ricerca in esercizio di apprendistato. Per

"formazione specialistica" si intende la formazione, aggiuntiva e specifica rispetto a quella erogata nell'ambito delle attività di cui al punto a), relativa a tematiche strettamente inerenti all'attività di ricerca concordata con l'impresa (ad esempio, approfondimenti di specifiche tematiche affidati ad esperti anche non universitari, partecipazione del dottorando a seminari, congressi, ecc.);

c) formazione e/o ricerca svolta all'estero o presso altre istituzioni formative, purché prevista nel percorso formativo e di ricerca e connessa al raggiungimento degli obiettivi progettuali;
d) attività di ricerca, prioritariamente finalizzata all'obiettivo di generare cambiamenti migliorativi fruibili dall'impresa e in generale dalla realtà socio-economica regionale e dalla comunità scientifica;
e) attività formativa svolta in impresa;
f) tutoraggio formativo individualizzato realizzato dall'Università espressamente in funzione del percorso formativo e di ricerca e finalizzato alla definizione del piano formativo individuale ,al raccordo tra la formazione accademica e quella aziendale, al monitoraggio del percorso;
g) tutoraggio aziendale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 14 settembre 2011, n.167 art.2 (Testo Unico dell'Apprendistato) e dal CCNL di riferimento.

5. Piano formativo individuale

Il Piano Formativo Individuale descrive il percorso formativo e di ricerca specifico, con l'esplicitazione delle modalità di erogazione e di articolazione della formazione e delle attività di ricerca e delle modalità di coordinamento e di integrazione tra formazione aziendale e formazione accademica. Gli obiettivi formativi individuati dall'Università e dall'impresa dovranno essere raggiunti con la partecipazione del dottorando-apprendista a tutte le attività, formative e di ricerca, ordinarie e non, descritte al precedente articolo 4.

6.Tutoraggio

Per ciascun apprendista l'Università indica un tutor formativo con competenze adeguate che opera in stretto raccordo con il tutor aziendale per l'intera durata del contratto e garantisce il raccordo tra la formazione accademica e le attività professionali svolte in azienda.

L'impegno annuo per la figura tutoriale non può essere inferiore alle 30 ore.

7.Completamento del periodo di apprendistato

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lett.m), T.U.A., il periodo di apprendistato di alta formazione termina con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, anche se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta. Successivamente al conferimento del titolo di dottore di ricerca, l'Università ne dà comunicazione all'impresa interessata.

Nel caso di interruzione anticipata del corso per il dottorato di ricerca e/o di mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca, l'Università favorisce la messa in trasparenza e il riconoscimento delle competenze acquisite dall'apprendista, anche ai fini di un eventuale proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, T.U.A. e sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa.

8. Informazione e Comunicazione alla Regione

Nel bando per l'ammissione ai corsi di dottorato, l'Università indica i posti potenzialmente attivabili con contratti di apprendistato di alta formazione.

Nel bando, pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR, saranno altresì indicati le tasse e i contributi posti a carico dei dottorandi e le misure di promozione e sostegno adottate dalla Regione (di cui al

successivo art. 10) .

Successivamente alla compilazione della graduatoria e all'assunzione dei dottorandi presso le imprese, l'Università comunica alla Regione l'attivazione dei singoli percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca in esercizio di apprendistato, secondo modalità che l'Amministrazione regionale renderà note con successivo e specifico atto.

9.Monitoraggio e verifica dei risultati

Obiettivo dell'attività di monitoraggio è di verificare periodicamente lo stato di avanzamento della sperimentazione, in coerenza con il percorso formativo e di ricerca approvato e risultante dal Piano Formativo individuale.

Le verifiche di monitoraggio, fatta salva la prima che si prevede a sei mesi dall'avvio della sperimentazione, si attuano con cadenza trimestrale, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Alle verifiche di monitoraggio parteciperanno i referenti designati dalle Parti, i rappresentanti delle imprese aderenti alla sperimentazione e delle Parti sociali e datoriali firmatarie dell'Accordo quadro regionale dell'11 dicembre 2012.

10. Misure di promozione e sostegno per i dottorati in apprendistato

La Regione intende sostenere il ricorso al dottorato di ricerca in apprendistato individuando misure di agevolazione finanziaria, a favore sia della partecipazione degli apprendisti ai percorsi formativi e di ricerca, sia della progettazione ed attuazione di specifiche azioni formative e di ricerca da parte dell'Università.

In carenza di altri strumenti idonei, la Regione si impegna altresì ad attivare specifici incentivi all'assunzione a favore delle imprese che aderiscono alla sperimentazione.

La definizione delle misure di agevolazione finanziaria a favore degli apprendisti e delle Università e di incentivazione all'assunzione saranno oggetto di un successivo e specifico atto.

11. Durata della convenzione

Attesa la natura sperimentale della presente convenzione, la sua durata è fissata al 31 dicembre 2016. In caso di mancata disdetta, da formularsi almeno 90 gg. prima della scadenza, la presente convenzione sarà rinnovata di anno in anno, tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio.

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Sassari